

C.P. 4 /2016



TRIBUNALE DI NUORO

Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dr. Riccardo Massera	Presidente
dr. Tiziana Longu	Giudice
dr. Maria Cristina Lapi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La Bottarga Società Cooperativa s.r.l. presentava domanda di concordato preventivo il 14 aprile 2016, riservandosi di depositare successivamente il piano e la documentazione richiesta dalla legge.

Concessi i termini per il deposito della proposta ed autorizzata la richiesta di proroga, il piano e l'attestazione del professionista venivano depositati il 20 settembre 2016.

La proponente, premesso di versare in stato di crisi, ha formulato ai propri creditori una proposta di concordato preventivo in cui sono prospettati 5 scenari differenti dipendenti dall'esito delle due controversie giudiziali attualmente in essere – scenari che vanno dalla possibile soddisfazione integrale di tutti i creditori, alla soddisfazione in misura non inferiore al 57,518 % di alcuni chirografari (con suddivisione in classi), fino alla necessità di richiedere il fallimento in proprio in caso di soccombenza in entrambi i giudizi.

Il Tribunale, con provvedimento collegiale del 15 ottobre 2016, rilevava diversi profili di criticità, da cui sarebbe dipesa la dichiarazione di inammissibilità alla procedura di concordato preventivo.

Per tale motivo si fissava udienza innanzi al Collegio ai sensi dell'art. 162 L.F., in seno alla quale la società ricorrente non ha fornito alcun chiarimento o integrazione rispetto al piano già depositato.

Ciò premesso il Collegio ritiene la proposta inammissibile per i seguenti motivi.

In primo luogo, deve evidenziarsi che nella proposta definitiva della società cooperativa ricorrente, pur facendosi esplicito riferimento alla continuità aziendale, non vi è il richiamo normativo all'articolo 186 bis L.F.: ciò determina un'incertezza circa la volontà della società



di assoggettare la proposta agli ulteriori requisiti previsti dalla citata norma. Tale incertezza è stata già evidenziata dal Tribunale con il provvedimento del 15 ottobre 2016, ma la società istante non ha fornito alcuna delucidazione sul punto.

Pertanto, deve osservarsi nuovamente che, qualora la società avesse voluto effettivamente ravvisare un'ipotesi di continuità aziendale, non avrebbe allegato la necessaria documentazione richiesta ai sensi dell'art. 186 bis LF nel comma II, lettere a e b., e sarebbe mancato ogni riferimento ai costi e alle fonti finanziarie per la prosecuzione dell'attività, oltre che l'attestazione di cui all'articolo 186 bis, lettera b).

In secondo luogo, si osserva che tra le varie ipotesi prospettate dalla società ricorrente, che descrive 5 scenari differenti dipendenti dall'esito delle due controversie giudiziali in essere - che vanno dalla possibile soddisfazione integrale di tutti i creditori, alla soddisfazione in misura non inferiore al 57,518 % di alcuni chirografari (con suddivisione in classi), fino alla necessità di richiedere il fallimento in proprio in caso di soccombenza in entrambi i giudizi - vi è anche la prospettazione di un'ipotesi in cui non potrebbe essere effettuato alcun pagamento, né alcuna continuazione dell'attività, ciò che configurerebbe un'ipotesi di concordato del tutto privo di causa.

A ciò si aggiunga che nel piano prospettato risulta del tutto indeterminato l'elemento temporale, non essendo indicato nella proposta neppure in via presuntiva: il proponente non può esimersi dal sottoporre ai creditori un'ipotesi temporale specifica e ragionevole, pena l'inammissibilità della domanda.

Inoltre, come è già stato evidenziato, la composizione delle classi nell'ipotesi di cui al n. 4 della proposta (pag. 24 della proposta) non è adeguatamente giustificata. Le classi sono specificamente individuate nella loro composizione, ma manca l'indicazione dei criteri che consentono di individuare l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 160, I comma, lettera c).

Infine, non è stata fornita alcuna spiegazione o integrazione in ordine alla già evidenziata inidoneità dell'attestazione fornita dal dott. Riccardo Peracca relativamente alla fattibilità del piano: l'attestatore a pag. 36 della relazione enuncia l'improbabile esistenza di una "fattibilità con condizione sospensiva", e che "non può fornire elementi oggettivi e riscontrabili che diano la ragionevole certezza circa il risultato prospettato": l'attestazione deve affermare che



un piano di concordato sia fattibile o che non lo sia, senza che possa prefigurarsi una fattibilità condizionata, non potendo l'attestazione in tal caso essere idonea ad assolvere la funzione conferitale dalla legge.

Tali indicazioni sono del tutto incompatibili con la funzione del professionista attestatore, il quale ha l'onere di formulare un giudizio adeguatamente motivato sulla veridicità dei dati aziendali, previa una concreta verifica degli stessi e un giudizio prognostico sulla fattibilità del piano.

Alla luce di quanto sopra, si impone la declaratoria di inammissibilità della domanda concordato preventivo proposta da La Bottarga Società Cooperativa s.r.l.

Sulla pendente istanza di fallimento, per la cui decisione è stata convocata anche la parte che ha presentato la domanda di fallimento all'udienza fissata ex art. 162 L.F., si decide con separata sentenza dichiarativa.

PQM

- dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata da La Bottarga Società Cooperativa s.r.l.;
- provvede come da separata sentenza sulla istanza di fallimento.

Nuoro, 23/12/2016

IL GIUDICE RELATORE

Maria Cristina Lapi

IL PRESIDENTE

Riccardo Massera

